

# TRONI & PARTNERS

PROFESSIONISTI ASSOCIATI

---

*dr. Ettore Troni*

*dr. Giuseppe Gentile*

*dr. Giovanni de Tollis*

*dr. Paolo Nannini*

Circ.4/2019, Milano 17 gennaio 2019

Ai Sig.ri Clienti,

**Oggetto: Novità contenute nella Legge di bilancio 2019 in materia di detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, del c.d. *bonus mobili* e del c.d. *bonus verde*.**

Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica, per quelli di recupero edilizio, per il c.d. “bonus mobili”, per gli interventi di sistemazione del verde di giardini e terrazzi (c.d. “bonus verde”) sono prorogate anche per l’anno 2019, così come erano stabilite per l’anno 2018.

Di seguito le novità introdotte dalla L.30.12.2018 (legge di bilancio 2019).

## ***1. Proroga delle detrazioni Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici***

In relazione agli interventi di riqualificazione energetica sono confermate le aliquote della detrazione previste dalla legge di bilancio 2018.

L’art. 1 co. 344 - 349 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto una detrazione d’imposta (IRPEF/IRES), originariamente pari al 55%, delle spese sostenute in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

L’art. 14 co. 1 del DL 63/2013 ha elevato l’aliquota della detrazione al 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 e, a seguito di successive proroghe, l’aliquota “potenziata” è stata estesa alle spese sostenute fino al 31.12.2019.

Tuttavia, mentre per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2017 era prevista un’unica aliquota 65%, per le spese sostenute dall’1.1.2018 sono previste aliquote differenziate.

La legge di bilancio 2018 ha infatti previsto, per talune tipologie di interventi, la riduzione dell’aliquota al 50%, tali aliquote non sono state modificate dalla legge di bilancio 2019.

Di seguito si riporta una tabella con un dettaglio delle detrazioni spettanti sulle spese di riqualificazione sostenute.

| Momento di sostenimento delle spese | Aliquota della detrazione         | Tipologia di interventi   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Dal 6.6.2013<br>al 31.12.2019       | 65%                               | Generalità degli interventi.<br>Rientrano:<br>gli interventi di coibentazione dell'involucro opaco;<br>i collettori solari per la produzione di acqua calda;<br>gli scaldacqua a pompa di calore (PDC). |
| Fino al 31.12.2017                  | 65%                               | Acquisto e posa di finestre comprensive di infissi  |
| Dall'1.1.2018<br>al 31.12.2019      | 50%                               |   |
| Dall'1.1.2015<br>al 31.12.2017      | 65%                               | Acquisto e posa di schermature solari   |
| Dall'1.1.2018<br>al 31.12.2019      | 50%                               |   |
| Dall'1.1.2018<br>al 31.12.2019      | 50% o 65%<br>o nessuna detrazione | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale   |
| Dall'1.1.2015<br>al 31.12.2017      | 65%                               | Acquisto e posa di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili  |
| Dall'1.1.2018<br>al 31.12.2019      | 50%                               |   |
| Dall'1.1.2018<br>al 31.12.2019      | 65%                               | Acquisto e posa di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti   |

### ***1.1 Rateizzazione della detrazione***

Per le spese sostenute dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 e fino al 31.12.2019, le detrazioni IRPEF/IRES previste per gli interventi di riqualificazione energetica sono ripartite in 10 rate annuali di uguale importo.

### ***1.2 Documentazione necessaria e modalità di pagamento delle spese***

Le detrazioni per risparmio energetico possono essere fruite dal contribuente solo se vengono presentati i seguenti documenti:

- Asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori;
- Attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.
- Certificazione energetica dell'immobile fornito dalla Regione o dall'Ente locale o attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.

Entro 90 giorni dal termine dei lavori di riqualificazione energetica, è obbligatorio trasmettere via telematica all'Enea, la scheda informativa degli interventi realizzati e la copia dell'attestato di qualificazione energetica.

Quanto alla modalità di sostenimento delle spese, gli interventi di risparmio energetico devono essere pagati nel seguente modo:

- **Per i non titolari di reddito di impresa:** il pagamento degli interventi di risparmio energetico vanno pagati obbligatoriamente tramite il bonifico parlante, indicando nella causale l'apposita dicitura in base al tipo di detrazione spettante, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale si sta effettuando il pagamento;
- **Per i titolari di reddito d'impresa:** non vi è obbligo di bonifico parlante ma va conservata tutta la documentazione per provare le spese sostenute.

## 2. Detrazioni Irpef per le spese di recupero del patrimonio edilizio

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2019 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 16-bis citato.

| Momento di sostenimento delle spese | Aliquota | Limite massimo di spesa |
|-------------------------------------|----------|-------------------------|
| Fino al 25.6.2012                   | 36%      | 48.000,00 euro          |
| Dal 26.6.2012 al 31.12.2019         | 50%      | 96.000,00 euro          |

Analogamente a quanto previsto per le detrazioni derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, qualora l'intervento sia connesso anche al risparmio energetico, è necessaria la comunicazione all'ENEA:

- entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
- di regola, in via telematica, attraverso il sito Internet [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it), ai sensi dell'art. 4 del DM 19.2.2007.

Per gli interventi che si sono conclusi dall'1.1.2018 al 21.11.2018 (compreso), la comunicazione all'ENEA deve essere effettuata entro il 19.2.2019.

Per gli interventi conclusi dal 22.11.2018, l'invio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

| Data ultimazione degli interventi | Termine invio comunicazione all'ENEA           |
|-----------------------------------|--|
| Dall'1.1.2018 al 21.11.2018       | 19.2.2019                                      |
| Dal 22.11.2018                    | 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori |

### 3. *Detrazione Irpef per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. bonus mobili)*

La disciplina relativa al c.d. "bonus mobili ed elettrodomestici" previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013 è stata oggetto di proroga e di alcune modifiche da parte della L. 145/2018. Con riferimento specifico al "nuovo" bonus mobili riformulato dalla L. 145/2018 è previsto che ai soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta un'ulteriore detrazione IRPEF del 50% in relazione a spese sostenute nell'anno 2019 per:

- l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica;
- finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall'1.1.2018.

**Non possono ottenere l'agevolazione**, quindi, coloro che:

- rinnovano solo l'arredamento senza aver eseguito interventi di recupero;
- acquistano mobili/elettrodomestici per arredare un'abitazione di nuova costruzione.

La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, inoltre, è **ripartita in 10 rate annuali** di pari importo ed è calcolata su un **ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro**.

### 4. *Sistemazione di giardini e terrazzi (c.d. bonus verde)*

La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) al comma 68 dell'articolo unico **proroga di un anno anche il c.d. bonus verde al 36%**. Il bonus, introdotto dalla Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 12 L. 205/2017) è legato agli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.

Si tratta di una detrazione prevista per le spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- **"sistemazione a verde" di aree scoperte** private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di **coperture a verde e di giardini pensili**.

La detrazione è ripartita in **10 quote annuali**, con un **tetto massimo di spesa di 5.000 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo.